SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 301

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 dicembre 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 ottobre 2013.

Rideterminazione delle compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 10 della legge n. 133 del 13 maggio 1999, recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale»;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF;

Visto l'art. 5, comma 2, del predetto decreto legislativo e successive modificazioni ed integrazioni che prevede la rideterminazione delle aliquote relative alla compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF;

Visto l'art. 1, comma 59, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 che, nel disporre la soppressione del fondo di cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che l'ammontare di detto fondo sia considerato nella determinazione della aliquota di compartecipazione;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 21 dicembre 2012 che ha ripartito il finanziamento del fabbisogno sanitario 2012 (Tabella 2);

Tenuto conto dell'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 56 del 18 febbraio 2000 e dell'art. 1, comma 59 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Tabella 1);

Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è rideterminata nella misura del 49,79 per cento per l'anno 2012.

2. L'aliquota di cui al comma 1 va commisurata al gettito IVA complessivo, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo citato, desunto dal Rendiconto generale dello Stato, capitolo 1203, articoli 01 e 02, in conto competenza per l'anno 2010.

3. Resta ferma, per il 2012, la quota dell'accisa sulle benzine, prevista dall'art. 4 del decreto legislativo n. 56 del 2000, mentre risulta incrementata dall'art. 28, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, dello 0,33 per cento l'addizionale regionale all'Irpef.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2013

Il Presidente del Consiglio dei ministri
LETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 9, foglio n. 140

TABELLA 1

TRASFERIMENTI SOPPRESSI 2012

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	PARTE CORRENTE						PARTE CAPITALE		TOTALE
	CAP 3790 (ex 5951) TESORO Indennizzo di usura	CAP 3862 TESORO Riduzione sovrattassa diesel	CAP 3742 (ex 5934) ARIET	CAP 2700 (ex 5941) Ex - FSN di parte corrente	Art.1, comma 59, legge 311/2004 (asili nido)	TOTALE (A)	CAP 9100 (ex 7400) Ex - FSN di parte capitale	TOTALE (B)	GENERALE (A) + (B)
PIEMONTE	1.332.459	3.377.112	24.157.271	4.555.141.005	10.771.741	**4.594.779.588**	6.197.483	**6.197.483**	**4.600.977.071**
LOMBARDIA	1.010.190	7.498.438	48.854.757	7.623.168.172	21.224.568	**7.701.756.124**	13.427.879	**13.427.879**	**7.715.184.004**
VENETO	916.711	5.335.516	13.670.614	4.739.010.700	10.915.264	**4.769.848.805**	6.713.940	**6.713.940**	**4.776.562.745**
LIGURIA	383.727	996.762	6.077.665	1.848.671.803	4.528.791	**1.860.658.748**	2.582.284	**2.582.284**	**1.863.241.033**
EMILIA ROMAGNA	1.124.843	4.303.119	22.128.629	4.368.733.521	10.580.700	**4.406.870.812**	6.197.483	**6.197.483**	**4.413.068.295**
TOSCANA	926.007	2.634.963	17.457.793	3.966.360.932	9.831.893	**3.997.211.588**	5.164.569	**5.164.569**	**4.002.376.157**
UMBRIA	268.041	1.215.223	168.881	1.085.670.048	2.462.566	**1.089.784.760**	1.032.914	**1.032.914**	**1.090.817.673**
MARCHE	657.450	1.786.424	1.854.597	1.723.420.979	4.013.127	**1.731.732.577**	2.065.828	**2.065.828**	**1.733.798.404**
LAZIO	777.784	4.933.196	20.113.414	4.700.291.952	12.900.636	**4.739.016.982**	7.746.853	**7.746.853**	**4.746.763.836**
ABRUZZO	627.495	1.452.277	2.876.665	1.594.686.727	3.676.756	**1.603.319.920**	2.065.828	**2.065.828**	**1.605.385.747**
MOLISE	116.719	502.513	-	507.839.847	1.196.497	**509.655.576**	516.457	**516.457**	**510.172.033**
CAMPANIA	708.062	5.370.119	-	7.377.172.576	14.974.371	**7.398.225.128**	11.878.509	**11.878.509**	**7.410.103.637**
PUGLIA	588.761	4.861.925	2.582	5.254.834.638	10.465.368	**5.270.753.274**	6.197.483	**6.197.483**	**5.276.950.757**
BASILICATA	242.218	921.359	593.925	862.422.168	1.845.657	**866.025.328**	1.549.371	**1.549.371**	**867.574.699**
CALABRIA	687.921	1.808.632	5.243.587	2.822.715.846	6.168.469	**2.836.624.455**	4.131.655	**4.131.655**	**2.840.756.110**
TOTALE RSO	**10.368.389**	**46.997.578**	**163.200.380**	**53.030.140.914**	**125.556.404**	**53.376.263.665**	**77.468.535**	**77.468.535**	**53.453.732.199**

TABELLA 2

CRITERI DI RIPARTO DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE 2012

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	fabbisogno sanità coperto (*)	IRAP totale	Oneri gestione	Ex fondo perequativo	IRAP sanità	Add. IRPEF 1,23%	Entrate proprie (stima)	FSN corrente
	(a)	(1)	(2)	(3)	(b)=(1-2-3)	(c)	(d)	(e)=(a)-(b)-(c)-(d)
PIEMONTE	7.918.422.570	2.547.820.000	0	108.972.406	2.438.847.594	757.338.000	167.095.971	**4.555.141.005**
LOMBARDIA	17.660.697.762	7.849.236.000	0	13.944.336	7.835.291.664	1.857.549.000	344.688.926	**7.623.168.172**
VENETO	8.632.886.954	2.926.505.001	0	22.207.647	2.904.297.354	801.600.000	187.978.900	**4.739.010.700**
LIGURIA	2.981.786.355	892.793.000	0	110.005.320	782.787.680	287.597.000	62.729.872	**1.848.671.803**
EMILIA ROMAGNA	8.199.624.772	2.910.399.000	0	46.997.578	2.863.401.422	795.534.000	171.955.829	**4.368.733.521**
TOSCANA	6.808.066.976	2.160.844.000	0	71.271.052	2.089.572.948	613.764.000	138.369.096	**3.966.360.932**
UMBRIA	1.611.481.708	420.045.000	0	63.007.742	357.037.258	134.743.000	34.031.402	**1.085.670.048**
MARCHE	2.741.713.811	787.361.000	0	55.777.345	731.583.655	229.242.000	57.467.177	**1.723.420.979**
LAZIO	9.780.278.077	4.260.247.000	0	286.117.122	3.974.129.878	943.663.000	162.193.247	**4.700.291.952**
ABRUZZO	2.247.024.820	557.218.169	195.169	114.136.975	442.886.025	167.915.000	41.537.068	**1.594.686.727**
MOLISE	605.954.505	125.545.000	0	76.952.078	48.592.922	36.569.000	12.952.736	**507.839.847**
CAMPANIA	9.512.126.128	1.977.685.000	0	559.839.279	1.417.845.721	553.892.000	163.215.831	**7.377.172.576**
PUGLIA	6.803.395.061	1.395.916.001	0	383.727.476	1.012.188.525	423.021.000	113.350.898	**5.254.834.638**
BASILICATA	1.004.073.021	212.134.370	74.370	149.772.501	62.287.499	62.437.000	16.926.354	**862.422.168**
CALABRIA	3.204.467.080	595.550.001	0	446.218.761	149.331.240	185.001.000	47.418.994	**2.822.715.846**
TOTALE RSO	**89.711.999.600**	**29.619.298.540**	**269.539**	**2.508.947.616**	**27.110.081.385**	**7.849.865.000**	**1.721.912.301**	**53.030.140.914**

(*) Delibera CIPE n. 141 del 21/12/2012

13A10447

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 dicembre 2013.

Modalità applicative per l'attribuzione alla Regione Siciliana delle spettanze riconosciute dall'articolo 37 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante l'approvazione dello Statuto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante l'approvazione dello statuto della Regione siciliana;

Visto, in particolare, l'art. 37, primo comma, del citato regio decreto legislativo n. 455 del 1946 il quale prevede che per le imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori del territorio regionale ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi, e che, a norma del secondo comma dello stesso art. 37, l'imposta relativa a detta quota compete alla regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della stessa;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, recante norme di attuazione dell'art. 37 dello statuto speciale della Regione siciliana, il quale prevede, al comma 1, il trasferimento delle quote di competenza fiscale dello Stato alla regione ed il simmetrico trasferimento alla regione di competenze previste dallo statuto fino ad ora esercitate dallo Stato;

Visto il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 241 del 2005, il quale rinvia la definizione delle modalità applicative ad un decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'assessorato regionale del bilancio e delle finanze della Regione siciliana;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che, in attuazione dell'art. 37 dello statuto speciale della Regione siciliana e del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, al comma 1, dispone l'assegnazione alla regione, per l'anno 2013, di un importo di euro 49.000.000 ed al comma 2, prevede che, a decorrere dall'anno 2014, il relativo gettito è assicurato alla regione secondo le modalità applicative previste dal decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 241 del 2005, da emanare, d'intesa con l'assessorato regionale dell'economia della Regione siciliana;

Visto il comma 5, primo periodo, del citato art. 11 del decreto-legge n. 35 del 2013, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2016 si provvede alla ridefinizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione siciliana ed al simmetrico trasferimento di funzioni ancora svolte dallo Stato nel territorio regionale;

Visto il comma 5, secondo periodo, del citato art. 11 del decreto-legge n. 35 del 2013, il quale dispone che dal 1° gennaio 2016 l'efficacia delle disposizioni dello stesso art. 11, commi da 1 a 4, e del presente decreto dirigenziale è subordinata al completamento delle procedure di ridefinizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione siciliana ed al simmetrico trasferimento di funzioni ancora svolte dallo Stato;

Visto il parere del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato reso con nota prot. n. 104981 del 18 dicembre 2013;

Vista l'intesa dell'assessorato dell'economia della Regione siciliana espressa con nota prot. n. 5829 del 29 novembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione delle imposte sui redditi spettanti alla Regione siciliana nel caso di imprese multimpianto

1. In attuazione dell'art. 37 dello statuto della Regione siciliana e dell'articolo unico del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, spetta alla Regione siciliana una quota dell'imposta dovuta sul reddito delle società, aventi domicilio fiscale fuori dal territorio della regione, ma che in esso possiedono stabilimenti ed impianti, da determinarsi in misura corrispondente al rapporto tra i redditi imputabili, secondo i criteri individuati dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all'attività d'impresa esercitata all'interno del territorio della Regione siciliana ed a quella esercitata sul territorio dello Stato italiano. Nel caso di persone fisiche esercenti attività d'impresa, la quota dell'imposta dovuta sul reddito spettante alla Regione siciliana è determinata in misura corrispondente al rapporto tra il reddito d'impresa imputabile al territorio della predetta regione, secondo i criteri di cui al precedente periodo, ed il reddito complessivo.

2. I soggetti obbligati di cui al comma 1 liquidano e versano l'imposta spettante alla Regione siciliana con le stesse modalità ed entro i medesimi termini previsti per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono stabiliti appositi codici tributo.

3. Nelle more della ridefinizione dei rapporti finanziari fra Stato e Regione siciliana, le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nel caso in cui il reddito ritraibile dall'attività d'impresa esercitata, in applicazione dei criteri di cui al comma 1, risulta imputabile anche alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e province autonome di Trento e di Bolzano.

4. I rimborsi e le compensazioni relativi alle imposte sui redditi versate dai contribuenti individuati dal presente decreto sono ripartiti tra lo Stato e la Regione siciliana secondo gli stessi criteri previsti al comma 1 per l'attribuzione delle suddette imposte.

Art. 2.

Determinazione della quota dell'imposta sui redditi delle società - IRES spettante alla Regione siciliana in caso di adesione al consolidato fiscale

1. In caso di esercizio dell'opzione di cui all'art. 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla Regione siciliana spetta una quota dell'imposta dovuta dalla consolidante corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo netto relativo a tutte le società ed enti residenti nel territorio regionale ed il reddito complessivo netto relativo a tutte le società ed enti aderenti allo stesso consolidato. Se il risultato del rapporto è pari o superiore ad uno, l'intera imposta spetta alla Regione siciliana.

2. Ai fini del computo della quota di imposta spettante alla Regione siciliana si considerano i redditi al lordo delle rettifiche di consolidamento operate nell'apposito modello di dichiarazione dei redditi del consolidato previsto dall'art. 9 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 giugno 2004.

3. I soggetti obbligati liquidano e versano l'imposta spettante alla Regione siciliana con le stesse modalità ed entro i medesimi termini previsti per l'imposta sui redditi delle società. Con lo stesso provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, sono stabiliti appositi codici tributo.

4. Nelle more della ridefinizione dei rapporti finanziari fra Stato e Regione siciliana, le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nel caso in cui le società e gli enti che hanno optato per la tassazione di gruppo, ai sensi dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, abbiano domicilio fiscale nelle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. I rimborsi e le compensazioni relativi all'imposta sui redditi delle società versata dalla consolidante sono ripartiti tra lo Stato e la Regione siciliana secondo gli stessi criteri previsti ai commi precedenti per l'attribuzione della suddetta imposta.

Art. 3.

Adempimenti dei contribuenti

1. In sede di autoliquidazione le quote d'imposta di competenza dello Stato e della Regione siciliana sono determinate tenendo conto della corretta imputazione, in base alla propria natura erariale o regionale, dei crediti d'imposta concessi alle imprese nonché delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni. Tale criterio si applica anche alle eccedenze d'imposta acquisite dal dichiarante ai sensi dell'art. 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in sede di autoliquidazione. Nel primo periodo di imposta di applicazione del presente decreto, la determinazione della quota delle imposte sui redditi spettanti alla Regione siciliana ai sensi degli articoli 1 e 2, è effettuata dopo aver computato in diminuzione dell'imposta dovuta le eccedenze ed i crediti di imposta maturati nel periodo di imposta antecedente a quello da cui ha effetto il presente decreto.

Art. 4.

Efficacia

1. L'efficacia delle disposizioni del presente decreto decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

2. Dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, l'efficacia delle disposizioni del presente decreto è subordinata al completamento delle procedure relative alla ridefinizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione siciliana ed al simmetrico trasferimento di funzioni ancora svolte dallo Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2013

Il direttore generale delle finanze: LAPECORELLA

13A10493

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 novembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Linea Rossa società cooperativa», in Santa Maria di Sala e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 14 gennaio 2013, pervenuta a questa autorità di vigilanza in data 21 gennaio 2013, con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Linea rossa società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione nazionale di rappresentanza, conclusa in data 17 ottobre 2012, e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 31 dicembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 28 marzo 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al tribunale e alla camera di commercio competenti per territorio, nonché all'associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per propone osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Linea rossa società cooperativa», con sede in Santa Maria di Sala (Venezia) - (codice fiscale n. 03920610270), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Perissinotto, nato a San Donà di Piave (Venezia) l'11 novembre 1970, ivi domiciliato in via 13 Martiri n. 88.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 novembre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A10365

DECRETO 15 novembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pane e Vino società cooperativa», in Pescantina e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 16 maggio 2013, pervenuta a questa autorità di vigilanza in data 27 maggio 2013, con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Pane e vino società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 26 novembre 2012 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 22 aprile 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 19 giugno 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al tribunale e alla camera di commercio competenti per territorio, nonché all'associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Pane e vino società cooperativa», con sede in Pescantina (Verona) - (codice fiscale n. 03854650235), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Iolanda Spagnuolo, nata a Eboli (Salerno) il 17 settembre 1973 e domiciliata in Verona, via Sirtori n. 5/a.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 novembre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A10366

DECRETO 15 novembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Piramide soc. coop. a r.l. in liquidazione», in Verona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza dell'11 marzo 2013, pervenuta a questa autorità di vigilanza in data 15 marzo 2013, con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «La Piramide soc. coop. a r.l. in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 18 dicembre 2012 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 6 marzo 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 3 aprile 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al tribunale e alla camera di commercio competenti per territorio, nonché all'associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Piramide soc. coop. a r.l. in liquidazione», con sede in Verona (codice fiscale n. 02823860230), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Potti, nato a Padova il 10 ottobre 1961, ivi domiciliato in via Zabarella n. 29.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 novembre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A10367

DECRETO 15 novembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Dea Diana Meeting Coop. sociale a r.l. in liquidazione», in Diano Marina e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 3 aprile 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Società cooperativa Dea Diana meeting coop. sociale a r.l. in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata. effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 27 novembre 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al tribunale e alla camera di commercio competenti per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa Dea Diana meeting coop. sociale a r.l. in liquidazione», con sede in Diano Marina (Imperia) - (codice fiscale n. 01179500085), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Lorenzo Beverini, nato a Genova il 10 marzo 1969, ivi domiciliato in piazza Dante n. 8/12.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 novembre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A10368

DECRETO 15 novembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Emporio dei servizi Adriatico società cooperativa con sigla EDS Adriatico Coop.», in Savignano sul Rubicone e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 27 marzo 2013, pervenuta a questa autorità di vigilanza in data 4 aprile 2013, con la quale la Lega nazionale delle cooperative mutue ha chiesto che la società «Emporio dei servizi Adriatico società cooperativa con sigla EDS Adriatico coop.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, conclusa in data 17 gennaio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 24 luglio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al tribunale e alla camera di commercio competenti per territorio, nonché all'associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Emporio dei servizi Adriatico società cooperativa con sigla EDS Adriatico coop.», con sede in Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena) - (codice fiscale n. 02025430188), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Michele Pallini, nato a Foligno (Perugia), il 18 febbraio 1981, ivi domiciliato in via Cupa n. 31/B.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 novembre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A10369

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Ceftionil, 50 mg/ml», sospensione iniettabile per suini e bovini.

Decreto n. 145 del 26 novembre 2013

Medicinale veterinario CEFTIONIL, 50 mg/ml, sospensione iniettabile per suini e bovini.

Procedura di mutuo riconoscimento n. ES/V/0165/001/E/001

Titolare A.I.C.:

Laboratorios e Industrias IVEN, S.A. Luis I, 56 - 28031 Madrid (Spagna).

Produttore responsabile rilascio lotti: Laboratorios Maymò, S.A. - Via Augusta, 302 - 08017 Barcellona (Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104629011;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104629023.

Composizione:

Un ml contiene:

Principio attivo: Ceftiofur (come ceftiofur cloridrato) 50,0 mg.

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Suini e Bovini.

Indicazioni terapeutiche:

Infezioni associate a batteri sensibili a ceftiofur:

Nei suini:

Per il trattamento delle malattie respiratorie di origine batterica associate a Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae e Streptococcus suis.

Per il trattamento delle malattie respiratorie batteriche associate a Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida and Haemophilus somnus.

Per il trattamento della necrobacillosi interdigitale acuta (paronichia, zoppina) associata a Fusobacterium necrophorum e Bacteroides melaninogenicus (Porphyromonas asaccharolytica).

Trattamento della componente batterica della metrite acuta post-parto (puerperale) entro 10 giorni dopo il parto associata a Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes e Fusobacterium necrophorum, sensibili al ceftiofur.

L'indicazione è limitata ai casi in cui il trattamento con altri antimicrobici non ha avuto risultati.

Tempi di attesa:

Suini:

Carne e visceri: 5 giorni.

Bovini:

Carne e visceri: 8 giorni.

Latte: zero giorni.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità dopo la prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Regime di dispensazione: Solo per uso veterinario.

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

13A10348

Comunicato concernente il medicinale per uso veterinario «Gonasin»

È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario GONASIN A.I.C. n. 102161015 e n. 102161027, di cui è titolare l'impresa Azienda Farmaceutica Italiana S.r.l., Via A. De Gasperi, 47 - Sumirago, 21040 (Varese).

È revocata la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della confezione n. 102161015 del suddetto medicinale.

Motivo della revoca della sospensione: osservanza delle disposizioni del titolo V del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 62 del decreto medesimo.

Efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A10352

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cydectin» 0.5% Soluzione Pour-on per bovini.

Provvedimento n. 889 del 3 dicembre 2013

Medicinale veterinario CYDECTIN 0.5% Soluzione Pour-on per bovini, per tutte le confezioni: A.I.C. n. 102363.

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/0100/001/IA/013/G

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Latina - Via Isonzo, 71 - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IA A.5.a: modifica nome sito produttivo e responsabile del rilascio dei lotti.

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica della denominazione dell'officina responsabile della produzione e rilascio lotti:

da: Pfizer Olot, S.L.

a: Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.

L'indirizzo rimane invariato: Ctra. Camprodon, s/n «La Riba» 17813 Vall de Bianya Girona - Spagna.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: Efficacia immediata.

13A10353

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Gabbrocet 20%» 200 mg/g, per suini.

Provvedimento n. 895 del 3 dicembre 2013

Premiscela per alimenti medicamentosi GABBROCET 20% 200 mg/g, per suini.

Confezioni:

sacco da 10 Kg - A.I.C. n. 103592010;

sacco da 25 Kg - A.I.C. n. 103592022.

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.A. con sede in Viale Colleoni, 15 - 20864 Agrate Brianza (MB) Codice Fiscale 09032600158.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo II: eliminazione del divieto d'uso in scrofe in gravidanza ed in lattazione.

Variazione tipo II: Variazioni collegate a importanti modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

(Studio della compatibilità fisico-chimica tra la premiscela Gabbrocet 20% e Tiamvet 100 suini).

Si autorizza, per la premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto, la modifica ai seguenti punti del RCP e relativi paragrafi degli altri stampati illustrativi:

4.4 - *Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione*

Da: «Non utilizzare in scrofe gravide e/o in lattazione»

a: «Nessuna.».

4.7 - *Impiego durante la gravidanza, l'allattamento*

Da: «La sicurezza del paracetamolo nella specie target durante la gravidanza e la lattazione non è stata stabilita, pertanto non utilizzare le scrofe gravide e/o in lattazione.»

a: «il medicinale può essere utilizzato durante la gravidanza e l'allattamento.».

Si autorizza, altresì, la modifica del punto 6.2 - Incompatibilità del RCP e relativi paragrafi degli altri stampati illustrativi, con l'aggiunta del medicinale «Tiamvet 100 suini».

Pertanto il punto 6.2 - Incompatibilità viene così autorizzato: «In assenza di studi di compatibilità non miscelare con altri medicinali veterinari. Gabbrocet 20% è risultato compatibile dal punto di vista fisicochimico con i medicinali veterinari: Tiaclor, Gabbrocol 200, Polisulfan 100 e Tiadox e Tiamvet 100 suini».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A10354

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cydectin LA» 20 mg/ml soluzione iniettabile per ovini.

Provvedimento n. 867 del 26 novembre 2013

Medicinale veterinario CYDECTIN LA 20 mg/ml Soluzione iniettabile per ovini.

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/0188/001/IA/007/G

Confezioni:

scatola contenente 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104019017;

scatola contenente 1 flacone da 200 ml - A.I.C. n. 104019029;

scatola contenente 1 flacone da 500 ml - A.I.C. n. 104019031.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Latina - Via Isonzo, 71 - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IA - A.5.a: modifica nome sito produttivo e responsabile del rilascio dei lotti.

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica della denominazione dell'officina responsabile della produzione e rilascio lotti:

da: Pfizer Olot, S.L.

a: Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.

L'indirizzo rimane invariato: Ctra. Camprodon, s/n «La Riba» 17813 Vall de Bianya Girona - Spagna.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: Efficacia immediata.

13A10355

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rispoval Marker Vivo Attenuato».

Provvedimento n. 865 del 25 novembre 2013

Specialità medicinale per uso veterinario RISPOVAL MARKER VIVO ATTENUATO.

Confezioni:

1 flacone da 10 dosi di pellet liofilizzato ed 1 flacone contenente 20 ml di diluente - A.I.C. n. 100401013;

1 flacone da 50 dosi di pellet liofilizzato ed 1 flacone contenente 100 ml di diluente - A.I.C. n. 100401025.

Titolare A.I.C: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, via Isonzo n. 71 – codice fiscale n. 01781570591.

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/V/0022/001/IA/026/G.

Oggetto: variazione tipo IA.5.a: modifica nome sito produttivo e responsabile del rilascio dei lotti.

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica della denominazione responsabile della produzione e rilascio lotti da: Pfizer Animal Health SA, Rue Laid Burniat, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve (Belgio) a: Zoetis Belgium SA, Rue Laid Burniat, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve (Belgio).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

13A10356

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-301) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.